

A.S.I.

ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI ITALIANI

DELIBERAZIONE N. 01/2018 DEL 14-04-2018

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(Su delega dell'Assemblea nazionale dei soci del 7 aprile 2018)

VISTO il quadro normativo italiano delle libere professioni, con particolare riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

VISTA la specifica norma UNI 11695/2017, dal titolo "Attività professionali non regolamentate - Sociologo - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza", che prevede la definizione di due livelli professionali: Sociologo di base e Sociologo specialista;

CONSIDERATO che il percorso formativo – articolato secondo il criterio di aggiornamento delle conoscenze in evoluzione della Sociologia, delle conoscenze multidisciplinari e delle conoscenze specialistiche della disciplina stessa – metterà i Sociologi iscritti all'ASI in condizione di maturare, durante un biennio, un minimo di 60 CFP (Crediti Formativi Professionali), in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EDF), mentre ai Sociologi non iscritti all'ASI che partecipano ai singoli percorsi formativi sarà rilasciato attestato di frequenza;

IN COERENZA con l'orientamento del Comitato tecnico scientifico dell'ASI;

ADOTTA

il seguente Regolamento

Art. 1

Formazione professionale continua

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte del Sociologo, nonché la gestione e l'organizzazione delle stesse attività formative.

Art. 2

Aggiornamento e formazione

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di

formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti di riferimento.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze professionali maturate, nonché delle conoscenze acquisite nella fase della formazione iniziale e di quella continua.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie sociologiche, multidisciplinari e interdisciplinari.

4. Le attività formative tengono presente della definizione dei due livelli professionali stabiliti dalla specifica norma UNI 11695/2017: Sociologo di base e Sociologo specialista.

Art. 3

Le attività formative

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, conferenze tematiche, seminari e convegni nelle materie sociologiche ed equipollenti organizzati dall'ASI.

2. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche a distanza o mediante partecipazione a congressi nazionali ASI oppure organizzati dalle singole deputazioni.

3. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche in autoaggiornamento:

a) con la partecipazione a momenti formativi (seminari o singoli corsi a tema), afferenti alle materie sociologiche, organizzate dalle università pubbliche o private;

b) in centri di alta formazione, la cui validità scientifica è riconosciuta dall'ASI, in relazione ad argomenti attinenti ai singoli moduli formativi professionali (compresa l'attribuzione dei crediti) previsti dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 4

Metodologie didattiche

1. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, per esempio, lezioni frontali, proposizione di casi concreti e successiva disamina, esercitazioni e simulazioni.



2. Nell'organizzazione dell'attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quanto altro utile all'efficacia dell'attività formativa.

Art. 5

Libertà di formazione

1. Ogni iscritto all'ASI ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionale, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate, non solo dall'ASI, sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

Art. 6

Associazione Sociologi Italiani

1. L'ASI promuove e coordina l'attività di formazione continua sul territorio nazionale, attraverso lezioni frontali, ma anche tramite piattaforma online (Skype o simile).
2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, si ritengono valide le attività formative promosse presso le strutture universitarie pubbliche e private, nonché altri centri di formazione preventivamente riconosciuti validi per tale scopo dall'ASI.

Art. 7

Avvio della formazione

1. L'avvio della formazione continua è previsto a partire dal mese di gennaio di ogni anno solare, da espletarsi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, anche in strutture universitarie pubbliche e private, nonché in centri di alta formazione (aventi le caratteristiche richiamate dall'art.3, sub b).
2. I candidati all'attività formativa di cui all'art. 3, sub b, sono obbligati a produrre richiesta preventiva al Delegato alla Formazione della Deputazione regionale di appartenenza, indicando sia l'argomento sia il centro di formazione che organizza l'evento, nonché la data e la durata oraria. E le decisioni assunte dovranno essere contenute in un apposito verbale da trasmettere all'interessato, al Delegato nazionale della formazione continua e all'Ufficio di presidenza dell'ASI nazionale.



Art. 8

Moduli Formativi Professionali

1. Tenuto conto della definizione dei due livelli professionali stabiliti dalla specifica norma UNI 11695/2017, nell'ambito dell'Associazione Sociologi Italiani è considerato "Sociologo di base" chi ha conseguito una Laurea breve in Sociologia o equipollente secondo i criteri di classi indicati dal MIUR e non esercita in maniera continuativa la professione di Sociologo nei suoi più articolati ambiti; mentre è considerato "Sociologo specialista" chi ha conseguito una Laurea Magistrale o Specialistica in Sociologia o equipollente secondo i criteri di classi indicati dal MIUR e che esercita in maniera continuativa la professione di Sociologo nei suoi più articolati ambiti.

2. Sia per il "Sociologo di base", sia per il "Sociologo specialista", è previsto il conseguimento minimo di 1 CFP per ogni ora di lezione frequentata, frontale o e-learning.

3. Tuttavia, considerato anche quanto disposto dall'art. 2 c. 4 del presente Regolamento, sono qui determinati i crediti formativi con riferimento alle seguenti materie:

- a) elementi di sociologia generale (1 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- b) sociologia dei processi culturali e comunicativi (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- c) elementi di sociologia delle religioni (3 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- d) sociologia delle relazioni interetniche (3 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- e) sociologia della devianza e della criminalità (3 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- f) elementi di sociologia del diritto (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- g) elementi di sociologia della globalizzazione (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- h) sociologia dei processi economici e del lavoro (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);



- i) elementi di sociologia delle organizzazioni (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- l) elementi di psicologia sociale (3 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- m) elementi di statistica sociale (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- n) metodologia e tecniche della ricerca sociale (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- o) progettazione di una inchiesta campionaria (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- p) elementi di valutazione dei servizi alla persona (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- q) elementi di deontologia ed etica professionale (1 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- r) elementi di diritto afferenti alla professione (2 CFP per eventi della durata di mezza giornata);
- s) altri argomenti afferenti ai precedenti (1 CFP per eventi della durata di mezza giornata).

Art.9

Altre attività in autoformazione e relativi CFP

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:
 - a) svolgimento di relazioni, seminari o lezioni nelle scuole e nei corsi di formazione per l'insegnamento di Sociologia o materie equipollenti (5 CFP per ogni giornata o frazione);
 - b) pubblicazione di articoli in tema sociologico su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, recanti codice ISSN (2 CFP per ogni contributo);
 - c) pubblicazione di monografie in tema sociologico, recanti codice ISBN (5 CFP per ognuna);
 - d) direzione di collane e riviste sociologiche recanti codice ISBN o ISSN (10 CFP per ogni anno);
 - e) membri di comitati scientifici di ricerca sociologica (5 CFP per ogni anno);
 - f) collaborazioni con Università pubbliche o private in qualità di ricercatore

o cultore di materie sociologiche (5 CFP per ogni Anno Accademico);
g) membri in commissioni di esami universitari ai "Corsi di Sociologia" (5 CFP per ogni A.A.).

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, tutte le attività svolte in autoformazione citate nel presente Regolamento, sono dichiarate dal socio ASI con elencazione sottoscritta sotto propria ed esclusiva responsabilità civile, penale e deontologica, al Delegato alla Formazione della Deputazione Regionale, il quale provvederà a trasmetterle al Delegato Nazionale per la Formazione e all'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Art. 10

Esenzioni ed esoneri

1. Resta facoltativa la formazione continua per i Soci ASI: che hanno compiuto il settantesimo anno di età; chi riveste funzioni pubbliche con ruoli afferenti alla Sociologia; i docenti di ruolo o a contratto almeno semestrale che insegnano "Sociologia" o "Psicologia sociale" presso strutture universitarie (pubbliche e private) o presso scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private).
2. Su domanda dell'interessato, sono inoltre esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti all'ASI che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
 - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
 - c) cause di forza maggiore;
 - d) altre ipotesi eventualmente da valutare al momento.
3. Tenuto conto della non necessaria menzione dei dati sensibili, l'iscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità civile, penale e deontologica, dichiara al Delegato alla Formazione della Deputazione Regionale di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.
4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CFP da acquisire nel corso del biennio formativo.
5. Su domanda dell'iscritto ASI che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo biennale, perciò previa verifica dell'effettività di

detto adempimento, l'Associazione Sociologi Italiani rilascia all'iscritto stesso l'attestato di formazione continua.

Art.11

Archivio Centrale della Formazione Continua

Gli adempimenti di cui al presente Regolamento di formazione continua dovranno far parte di un'apposita sceda dei soci di ogni singola Deputazioni regionali che poi, al 31 di ogni anno, dovrà essere inviata al Delegato nazionale della formazione e per conoscenza all'Ufficio di presidenza nazionale ASI., competente del rilascio dell'attestazione di avvenuta formazione. Schede da custodire in apposito archivio nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla privacy.

Antonio Latella (presidente nazionale) Antonio Latella

Maria Rita Mallamaci (vicepresidente vicario) Maria Rita Mallamaci

Carmelo Caridi (vicepresidente organizzativo) Carmelo Caridi

Annamaria Bruzzese (segretaria) Annamaria Bruzzese

Natalia Cogliandro (segretaria amministrativa) Natalia Cogliandro

